

Direttive per i marchi regionali

Sezione D

Norme per settori specifici

Prodotti di cioccolato e cosmetici con- tenenti degli ingredienti regionali

Proprietà: Associazione svizzera dei prodotti regionali

Ultimo aggiornamento: 10.12.2021

Valide dal: 01.01.2022

Versione: 1.00

Indice

1	DEFINIZIONI SPECIFICHE	3
2	CAMPO D'APPLICAZIONE	3
3	OBIETTIVO	3
4	DIRITTI E DOVERI DEI LICENZIATARI	3
5	DIRETTIVE	3
6	CONTROLLO E CERTIFICAZIONE	4
7	ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO REGIONALE	4
8	ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DELLE DIRETTIVE	4

1 Definizioni specifiche

Componente regionale: prodotto regionale certificato o ingrediente regionale che può garantire l'adempimento delle direttive per i marchi regionali (produttore primario o certificato d'origine).

Etichettatura: utilizzo del marchio regionale sull'etichetta del prodotto. Le direttive per i marchi regionali distinguono l'etichettatura del prodotto dall'etichettatura della componente.

Valorizzazione: generare valore aggiunto grazie alla trasformazione di componenti regionali.

2 Campo d'applicazione

Le presenti direttive definiscono i requisiti minimi per la certificazione e l'etichettatura di prodotti che contengono dei prodotti o degli ingredienti regionali definiti secondo le Direttive generali per i marchi regionali Sezione A. queste esigenze valgono unicamente per i prodotti di cioccolato e cosmetici che valorizzano delle componenti regionali.

3 Obiettivo

Con queste direttive si mira a permettere un'etichettatura con i marchi regionali per i prodotti di cioccolato e cosmetici all'interno del campo d'applicazione, rispettando delle esigenze supplementari.

4 Diritti e doveri dei licenziatari

I titolari dei marchi regionali definiscono i reciproci diritti e doveri attraverso la stipulazione di un contratto di licenza.

Le tariffe della licenza sono definite nel regolamento tariffario del titolare del marchio regionale di riferimento.

5 Direttive

5.1 Prodotti di cioccolato contenenti dei componenti regionali

I prodotti di cioccolato che non adempiono le esigenze concernenti l'origine degli ingredienti e il valore aggiunto conformemente alla Sezione A, art. 5, possono essere certificati se rispettano le seguenti condizioni:

- (1) Una o più componenti regionali sono valorizzate dall'utilizzo in un prodotto di cioccolato. Le componenti regionali sono dei prodotti regionali certificati o delle materie prime regionali che determinano in maniera essenziale la caratteristica del prodotto di cioccolato.
- (2) Il cacao deve essere interamente trasformato in Svizzera.
- (3) Se gli ingredienti a base di latte non sono disponibili in quantità sufficiente e nella qualità richiesta all'interno della regione di riferimento, questi devono almeno provenire dalla Svizzera. Delle ottimizzazioni per ragioni di prezzo non sono consentite.
- (4) Per tutti gli altri ingredienti di origine agricola: se non sono disponibili in quantità sufficiente e nella qualità richiesta all'interno della regione di riferimento, possono provenire dalla Svizzera. Soltanto se non sono disponibili in quantità sufficiente e nella qualità richiesta in Svizzera, possono essere importati. Un'ottimizzazione per ragioni di prezzo non è consentita. Gli ingredienti importati sottostanno all'obbligo di autorizzazione secondo la Sezione A, appendice 5.
- (5) L'intera produzione dei prodotti di cioccolato contenenti componenti regionali ha luogo nella regione.

5.2 Prodotti cosmetici contenenti dei componenti regionali

I prodotti cosmetici che non adempiono le esigenze concernenti l'origine degli ingredienti e il valore aggiunto conformemente alla Sezione C2, art. 4.1, possono essere certificati se rispettano le seguenti condizioni:

- (1) Una o più componenti regionali sono valorizzate dal prodotto cosmetico.
- (2) Le componenti regionali sono dei prodotti regionali certificati o materie prime regionali che determinano in maniera essenziale la caratteristica del prodotto cosmetico.

- (3) Per tutti gli altri ingredienti di origine agricola si applica la seguente regola: se non sono disponibili in quantità sufficiente e nella qualità richiesta all'interno della regione di riferimento, possono provenire dalla Svizzera. Soltanto se non sono disponibili in quantità sufficiente e nella qualità richiesta in Svizzera, possono essere importati. Un'ottimizzazione per ragioni di prezzo non è consentita. Gli ingredienti importati sottostanno all'obbligo di autorizzazione secondo la Sezione C2, appendice 1.
- (4) Le direttive riguardanti gli ingredienti di origine non agricola secondo la Sezione C2, art. 4.2 sono rispettate.
- (5) Non vengono utilizzate né sostanze né processi non permessi secondo la Sezione C2, art 4.3.
- (6) Tutte le fasi di lavorazione e trasformazione della componente regionale hanno luogo nella regione. Inoltre l'intera produzione del prodotto cosmetico con ingredienti regionali e non regionali deve avvenire nella regione.

6 Controllo e certificazione

Le norme concernenti il controllo e la certificazione si applicano secondo la Sezione A, art. 7.

7 Assegnazione del marchio regionale

L'etichettatura della componente deve distinguersi chiaramente dall'etichettatura del prodotto. L'utilizzo di regio.garantie e le eventuali varianti sono regolamentate nel manuale CD corrispondente.

- (1) Solo le componenti regionali caratteristiche possono essere etichettate con il marchio regionale e regio.garantie.
- (2) L'etichettatura con il marchio regionale e regio.garantie nell'elenco degli ingredienti o all'interno dello stesso campo visivo si effettua conformemente alle specificazioni del manuale CD regio.garantie.
- (3) Ogni etichettatura con il marchio regionale sull'etichetta frontale può essere approvata dal titolare del marchio regionale se sono rispettate le esigenze descritte nel manuale CD regio.garantie. L'approvazione è accordata dal comitato dell'Associazione svizzera dei prodotti regionali (ASPR).
- (4) L'etichettatura sull'etichetta frontale è consentita solo se non viene utilizzato nessun altro ingrediente che, a causa della sua somiglianza con la componente regionale, potrebbe causare confusione sulla sua origine (per esempio un alcol diverso nel prodotto di cioccolato, un estratto o un principio attivo diverso nel prodotto cosmetico) e se è chiaramente evidente che l'etichettatura si riferisce alla componente regionale.

8 Entrata in vigore e modifiche delle direttive

Le presenti direttive sono state elaborate il 23.09.2021 dalla Commissione nazionale delle direttive ed entrano in vigore il 01.01.2022.